

N. R.G. 27694/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **27694/2015**

tra

AUTOCARROZZERIA CRISTINA DI CRISTINA STEFANO

ATTORE/I

e

ALLIANZ SPA

CONVENUTO/I

All'udienza del **6 febbraio 2018** alle ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Anna Castellino sono comparsi:

per parte attrice l'avv. Bottero per delega orale dell'avv. Grieco e l'avv. E. Marchisio
per parte convenuta l'avv. Tibi

Entrambe le parti precisano richiamando le conclusioni di cui ai fogli di pc allegati al verbale.

Il Giudice invita le parti ad una breve discussione della causa.

L'avv. Tibi richiama la clausola di divieto di cessione del credito, ritenendo che la clausola non abbia natura vessatoria alla luce della giurisprudenza richiamata in atti, e la clausola che esclude la copertura se il veicolo ha più di 15 anni come nella specie risulta anche dalla ctu.

Nel merito richiama le risultanze della ctu e la regola proporzionale di cui all'ultima parte dell'art. 8 delle CG tenuto conto che il valore assicurato è 9.000,00 euro a fronte di una stima del ctu per euro 12.000,00. Rileva che in ogni caso vi è uno scoperto del 10%.

L'avv. Bottero insiste sulla natura vessatoria della clausola che vieta la cessione del credito in mancanza di prova della trattativa individuale.

In ordine alla clausola di cui all'art. 1 garanzie speciali richiama quanto esposto nella memoria ex art. 183.1 cpc circa i conteggi in base all'anno solare; richiama il doc. 2 di controparte rilevando che la polizza è in scadenza 8.8.2016 con premio pagato l'8.7.2015.

Sull'importo insiste sulla natura congrua del costo di riparazione rispetto al valore del bene e in subordine si rimette sulla riduzione proporzionale.

Rileva che in ordine alle spese si dovrà tenere conto dell'esito complessivo della lite, tenuto conto anche del fatto che Allianz non si è presentata alla mediazione.



L'avv. Tibi richiama in punto spese il doc. 8 in ordine alla giustificazione alla mancata partecipazione alla negoziazione/mediazione per mancata messa a disposizione del veicolo ai fini dell'ispezione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, il giudice, dato atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Quarta Sezione Civile

nella persona del giudice dott.ssa Anna Castellino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. r.g. **27694/2015**

promossa da

AUTOCARROZZERIA CRISTINA DI CRISTINA STEFANO (C.F. CRSSFN92A29B428A), con il patrocinio dell'avv. NICOLA GRIECO elettivamente domiciliato in VIA CAVALLI, 28 BIS 10138 TORINO

Parte attrice

contro

ALLIANZ SPA (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell'avv. SERGIO PASSONI e dell'avv. GABRIELLA TIBI (TBIGRL72B59L219M) elettivamente domiciliata in VIA AVOGADRO, 26 10121 TORINO

Parte convenuta

* * *

Autocarrozzeria Cristina di Cristina Stefano evocava in giudizio Allianz spa domandandone la condanna al pagamento della somma di euro 8.050,00 (al netto della franchigia del 10%) dovuta a titolo di indennizzo in forza del contratto di assicurazione stipulato da Marco Picatto a garanzia, tra il resto, del rischio atti vandalici ai danni del camper modello Ford Transit tg. BB 464 SN di sua proprietà, danni subiti in data 7.9.2015 ad opera di ignoti (come da denuncia prodotta sub. doc. 2) e riparati dalla stessa carrozzeria attrice resasi cessionaria del credito (doc. 4).

La convenuta si costituiva in giudizio contestando la pretesa in ragione:

- a) del difetto di legittimazione ad agire della cessionaria in violazione dell'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione che vieta la cessione dei crediti derivanti dal contratto salvo preventivo consenso dell'impresa;



- b) della carenza di copertura assicurativa in virtù dell'art. 1 'garanzie speciali' che prevede la prestazione di garanzia 'a veicoli al massimo di 15 anni di età' risultando per contro il veicolo immatricolato nel 1999;
- c) della carenza di prova in ordine alla verifica dell'evento e all'entità del danno, la cui liquidazione dovrebbe comunque avvenire in applicazione dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza.

Con la prima memoria ex art. 183 cpc parte attrice invocava la vessatorietà ex art. 33 comma 2 lett.

t) del codice del consumo e/o l'inefficacia ex art.1341 II comma cc delle clausole di divieto di cessione del credito e di esclusione della garanzia e contestava l'interpretazione offerta circa la quantificazione del danno.

All'esito del deposito delle memorie autorizzate ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante la prova orale ammesse con l'ordinanza del 7.6.2016 e la ctu estimativa e quindi rinviata per precisazione delle conclusioni.

Con decreto del Presidente 4.12.2017 la causa veniva riassegnata al sottoscritto giudice che fissava udienza in data odierna per la discussione dinanzi a sé ex art. 281 sexies cpc.

* * *

1) L'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione: il divieto di cessione del credito

Parte convenuta ha innanzitutto eccepito il difetto di legittimazione attiva della controparte invocando l'art. 9 delle CGC in forza del quale le parti hanno pattuito il divieto di cessione dei diritti derivanti dal contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa (nella specie non prestato) o salvo che la cessione sia avvenuta in favore di carrozzerie convenzionate (circostanza nella specie non ricorrente).

La clausola, come puntualmente osservato dalla difesa attorea nella prima memoria ex art. 183, rientra nell'ambito di operatività dell'art. 33 comma 2 lettera t) Codice del Consumo avendo ad oggetto una restrizione della libertà contrattuale del consumatore con i terzi, nonché dell'art. 1341 c.c. trattandosi di condizioni generali predisposte unilateralmente contenenti restrizioni alla libertà contrattuale.



La sottoscrizione della polizza non equivale alla specifica approvazione di tutte le clausole ivi contenute o richiamate (in particolare l'intero contenuto delle condizioni generali): infatti, *“È da escludere che possa valere come specifica approvazione per iscritto il richiamo in blocco da parte del contraente delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altra parte, nel caso in cui tale rinvio comprenda anche clausole non vessatorie”* (cfr. Cass. n. 2970/12).

Nella specie trova applicazione la disciplina di tutela del contraente debole sia per la qualità soggettiva delle parti (il contraente originario, consumatore, nella cui posizione è succeduto il cessionario attuale attore) sia per la tipologia del contratto predisposto unilateralmente dall'assicuratore e concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari.

La clausola in oggetto rientra a pieno titolo nella fattispecie tanto dell'art. 1341 II comma cc (a norma del quale non hanno effetto *‘se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, ...restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi’*) quanto dell'art. 33 del D.L.vo 6.9.2005, n. 206 (ai sensi del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di *‘f) sancire a carico del consumatore...restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi’*).

Non è pertinente la giurisprudenza invocata da parte convenuta in quanto la clausola non specifica il rischio garantito, intendendosi per specificazione del rischio garantito (da ultimo Cass. SS UU 9140/2016 che richiama in senso conforme Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17783; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre 2009, n. 23741) la previsione contrattuale, a monte, delle modalità di verifica dell'evento in presenza delle quali sorge l'obbligo assicurativo (ad esempio richiedendo un furto consumato con determinate modalità o escludendo un furto in assenza di speciali dispositivi di sicurezza o elencando beni non compresi nell'assicurazione contro il rischio di incendio, ecc...) a fronte del versamento del corrispettivo. Per contro, non rientra nella delimitazione dell'oggetto del contratto la clausola che, nonostante la verifica dell'evento così come specificato e previsto dal contratto quale presupposto della prestazione dell'assicuratore (c.d. *‘rischio assicurato’*), ne esclude o limita la responsabilità sottraendolo all'obbligo di corrispondere l'indennizzo che sarebbe dovuto per effetto della verifica del rischio garantito (c.d. *‘rischio verificato’*).



Pertanto, gravava sulla parte convenuta l'onere di dimostrare la specifica approvazione per iscritto della clausola, ex artt. 1341 e 1342 c.c., e la sottoposizione della stessa a trattativa individuale con riferimento agli artt. 33 lett. f) e 34 D.L.vo 206/2005: tale prova, per contro, non è stata offerta dalla compagnia assicurativa.

Parte convenuta ha allegato il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza del mercato (prodotto come doc. 9) che ha ritenuto non vessatoria una clausola a suo dire assimilabile a quella in oggetto. Dall'esame del documento si evince tuttavia che la fattispecie non è sovrapponibile in quanto:

- . si trattava di clausola contenuta in un contratto di assicurazione obbligatoria della Rc e per la sola ipotesi di azione diretta ex art. 149 CdA;
- . la clausola prevedeva un meccanismo di silenzio-assenso per consentire la riparazione presso centri non convenzionati salvo rifiuto opposto dalla compagnia;
- . in caso di riparazione non autorizzata non venivano riconosciuti solo i maggiori oneri che non sarebbero stati dovuti in caso di carrozzeria convenzionata (spese legali, danno da fermo tecnico, veicolo sostitutivo) e non l'intero credito per la riparazione;
- . il contratto prevedeva comunque un meccanismo alternativo di 'delega di pagamento' in favore del carrozziere consentendo all'assicurato di ottenere la riparazione dal carrozziere di fiducia senza anticipare i costi (tramite la previa valutazione concordata del costo col perito);
- . in ogni caso la clausola era sottoposta alla specifica approvazione ex art. 1341 c.c. e prevedeva uno sconto sul premio.

Ne consegue dunque che la pronuncia non è calzante rispetto al caso in oggetto in cui: non si verte in azione diretta ex art. 149 CdA; la convenuta non contesta i maggiori oneri, ma l'intera pretesa; il contratto non prevede un meccanismo di comunicazione preventiva (ai fini del silenzio-assenso) né di delega di pagamento; difetta comunque la specifica approvazione ex art. 1341 c.c. e non è previsto alcun vantaggio in termini di riduzione del premio.

Per contro è utile il richiamo al provvedimento 26255 del 2016 con cui l'Autorità Garante della concorrenza del mercato ha ritenuto vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett t) del codice del consumo la



clausola limitativa del diritto dell'assicurato di contrarre con professionisti a pena dell'applicazione di sanzioni in termini di scoperti sul danno liquidato.

In conclusione, in mancanza di specifica approvazione e di prova di una trattativa individuale, la clausola in oggetto deve ritenersi tanto vessatoria ai sensi dell'art. 1341 cc quanto nulla ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo (nullità in ogni caso rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di nullità c.d. di protezione, a tutela del contraente debole: Cass. 26242/14 e n. 15408/16), ferma restando la validità del contratto per il resto (in conformità al più recente orientamento espresso dal Tribunale di Torino, terza sezione civile, adito in grado di appello: sentenza 6.7.2017, n. 3605; sentenza 7.2.2017, n. 657; sentenza 22.3.2017, n. 2530).

2) L'art. 1 Garanzie speciali – Atto vandalico

In base a tale clausola la garanzia è prestata per i veicoli al massimo di 15 anni di età calcolata per differenza fra l'anno solare in corso e quello di prima immatricolazione, 'purché il veicolo sia assicurato entro il decimo anno di età determinato con le stesse modalità di calcolo di cui sopra'

Nella specie tra l'anno solare in corso (2015) e l'anno di prima immatricolazione (1999) decorrono 16 anni.

Nella prima memoria ex art. 183 cpc la parte attrice ha invocato anche per tale clausola il disposto dell'art. 1341 cc: poiché non si verte in tema di limitazioni della libertà contrattuale coi terzi la fattispecie da esaminare è quella delle 'limitazioni di responsabilità'.

Alla luce della giurisprudenza sopra citata si tratta dunque di chiarire se la clausola delimiti il rischio assicurato inerendo all'oggetto del contratto ovvero introduca una limitazione di responsabilità. Nel primo caso non troveranno applicazione né l'art. 1341 cc né l'art. 33 codice del consumo in forza della deroga di cui all'art. 34 ('La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto').

Ebbene, la più attenta giurisprudenza (cui si aderisce) ha affermato che *'Nel contratto di assicurazione contro i danni costituiscono clausole delimitatrici del rischio, e quindi attinenti all'oggetto del contratto e prive di carattere vessatorio, le pattuizioni che stabiliscono quali siano il contenuto e i limiti della copertura assicurativa. Tuttavia quando la delimitazione del rischio è di tale ampiezza da finire per escludere in toto il rischio assicurato, essa non può ritenersi valida, in*



quanto incide negativamente sulla causa stessa del contratto di assicurazione' (Cassazione civile, sez. III, 07/04/2010, n. 8235; conforme Cassazione civile sez. III 10 novembre 2009 n. 23741); ancora, di recente, *'Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità - per gli effetti dell'art. 1341 c.c., con conseguente sottoposizione delle spese alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto - quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono, invece, all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c. - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito*' (Cassazione civile, sez. III, 10/05/2016, n. 9383; conforme Cassazione civile, sez. III, 22/12/2015, n. 25735).

Nel caso in esame la limitazione della garanzia per l'atto vandalico in relazione alla data di immatricolazione del veicolo, considerato che al momento della sottoscrizione (luglio 2015) i 15 anni erano già decorsi (rispetto al 1.3.1999 indicato nel frontespizio di polizza quale data di prima immatricolazione), ha integrato non una mera *'specificazione'* del rischio garantito ma la sua totale *'esclusione'* per cui risultano integrati i presupposti di operatività dell'art. 1341 c.c.

Inoltre, anche ai sensi dell'art. 33 comma I del codice del consumo, l'esclusione in oggetto ha comportato un significativo squilibrio a carico del consumatore per il quale l'evidente radicale svantaggio derivante dalla clausola (che annulla la garanzia escludendo in radice la copertura nonostante il versamento del corrispettivo) non ha trovato alcuna compensazione in benefici previsti da altre pattuizioni. Nel frontespizio di polizza risultano indicate separatamente le singole coperture assicurative con la previsione di un corrispettivo specifico per la garanzia aggiuntiva atti vandalici nonostante l'esclusione del rischio garantito sin dal momento della stipulazione.

In conclusione, dunque, poiché l'assicuratore, condizionando la copertura alla data di immatricolazione, ha reso del tutto inoperante la propria responsabilità nonostante la verifica dell'atto vandalico la clausola deve considerarsi tanto inefficace ex art. 1341 cc (in mancanza di specifica approvazione) quanto nulla ex art. 33 I comma D.Lvo 206/2005 (non avendo la controparte nemmeno allegato che la stessa abbia formato oggetto di trattativa individuale ex art. 34 c.4 D.Lvo cit.).



3) L'onere della prova e la liquidazione

Parte attrice ha dimostrato la verifica del rischio garantito (atto vandalico) tramite la produzione della denuncia (doc. 1) e la prova orale.

E ben vero che la denuncia di parte attrice ai Carabinieri non è dotata di fede privilegiata in ordine al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dal denunciante e alla loro intrinseca veridicità (così Cassazione civile, sez. I, 09/05/2013, n. 11012; Cassazione civile, sez. I, 25/05/2007, n. 12311), per cui non è *ex se* sufficiente a provare il fatto costitutivo della pretesa; tuttavia, la tempestiva denuncia costituisce comunque elemento indiziario da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie.

Tale prova indiziaria trova nella specie conforto sia nelle prove documentali (foto) sia nelle prove orali: in particolare il carabiniere escusso ha confermato di aver constatato lui stesso il danneggiamento subito dal veicolo costituito dalla presenza di *'vari graffi (solchi sulle due portiere del veicolo una o due rigature sulla parte posteriore, una rigatura sulla porticina di ingresso al camper ancora due rigature trasversali sulle fiancate sotto gli olbò)'*.

Trattasi di danni *ictu oculi* nel loro complesso riconducibili ad atto vandalico in ragione della loro natura e tipologia (graffi e rigature dislocate su entrambe le fiancate e portiere).

In conclusione, deve dunque ritenersi adeguatamente assolto da parte attrice l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa dedotta nel presente giudizio.

In ordine alla liquidazione il ctu ha stimato il costo di riparazione in euro 6.000,00 oltre Iva; il costo è dunque congruo rispetto al valore del bene ante-sinistro stimato dal ctu in euro 12.000,00 e la riparazione non può ritenersi *'antieconomica'*.

Parte convenuta invoca l'applicazione dell'art. 8 delle CGC in base al quale l'indennizzo deve essere ridotto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato pagato e del disposto dell'art. 1907 cc per cui nel caso in cui l'assicurazione copra solo una parte del valore (assicurazione parziale) l'assicuratore risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta.



Poiché il valore di 9.000,00 euro indicato nel contratto è inferiore al valore della cosa al momento del sinistro (stimata del ctu in euro 12.000,00) ne consegue che l'indennizzo va proporzionalmente ridotto del 25% per un totale di euro 4.500,00 oltre Iva.

A tal importo deve ancora essere applicato lo scoperto del 10% per un residuo di euro 4050,00 oltre Iva.

Poiché la fattispecie è regolata dalle disposizioni della sezione 'garanzie speciali – atti vandalici' non trova applicazione la diversa clausola di cui all'art. 8 della sezione 'incendio furto kasko' invocata nella comparsa costitutiva (p.8) e peraltro (opportunamente) nemmeno richiamata all'odierna udienza di discussione.

Il totale complessivo dovuto è di euro 4.050,00 oltre Iva pari ad euro 4.941,00.

Tale somma deve essere maggiorata di:

a) rivalutazione, atteso che “In tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 c.c.” (Cassazione civile, sez. III, 07/05/2009, n. 10488);

b) interessi, “Posto che il riconoscimento degli interessi compensativi rappresenta una modalità idonea a risarcire l'eventuale danno da lucro cessante, non coperto dalla rivalutazione monetaria, per la mancata disponibilità immediata dell'equivalente pecuniario del debito di valore...” (Cassazione civile, sez. III, 12/02/2008, n. 3268).

Al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), gli interessi, equitativamente riconosciuti in misura legale, vanno calcolati sul capitale originario via via rivalutato sulla base dell'indice Istat medio annuale, dalla data dell'evento dannoso (10.9.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza.



L'importo finale ottenuto, pari ad euro 5.009,28, deve poi essere maggiorato, convertendosi in debito di valuta, degli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.

* * *

Quanto alle spese di lite, la consistente riduzione del 'decisum' rispetto al 'petitum' giustifica (cfr. da ultimo Cass. SS.UU 16990/2017 che richiama Cass. 26565/2016, Cass. 21684/2013) la parziale compensazione delle spese di lite (che si ritiene congrua nella misura del 50%) con condanna della convenuta, che ha contestato in toto la pretesa sulla base di eccezioni qui disattese, al rimborso del residuo 50%.

Le spese sono liquidate nel dispositivo in base al DM n. 55/2014 comprendendo tra gli esposti anche le spese di mediazione che la parte attrice ha dovuto sostenere (ero 48,80: doc. 9).

Le spese di ctu, sostenute nel comune interesse delle parti vanno poste in via definitiva al 50% a carico di ciascuna di esse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, dichiara tenuta e condanna Allianz spa a corrispondere a Autocarrozzeria Cristina di Cristina Stefano la somma di euro 5.009,28, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo; compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna Allianz spa a rimborsare ad Autocarrozzeria Cristina di Cristina Stefano il residuo 50% che liquida, per tale quota, in euro 1.215,00 per compensi ed euro 156,40 per esposti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre cpa e iva come per legge; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti per il 50% ciascuna.

Così deciso in Torino, in data 6.2.2018, con sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..

Il Giudice
dott.ssa Anna Castellino

